

saranno
Avvocati

MANUALE *XXX*

DIRITTO CIVILE

VII EDIZIONE

2017

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE®

Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Ideazione e direzione redazionale
dott.ssa *Rossana Petrucci*

Aggiornamento del testo a cura della dott.ssa:
Maria Francesca Mazzitelli

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Finito di stampare nel mese di ottobre 2017
dalla «CBL Grafiche s.r.l.» - Napoli
per conto della SIMONE S.p.A.
Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Questa nuova collana di manuali XXS si propone, grazie al formato «extra small» e ad una trattazione semplificata e sintetica della materia, quale compagno di viaggio per quanti vogliono avere sotto mano una panoramica riassuntiva, ma *completa ed aggiornata* dei fondamentali istituti del diritto civile e del diritto penale che stanno alla base di qualunque argomentazione giuridica.

Completano i volumi accurati indici: sistematico e analitico-alfabetico per un'agevole individuazione degli argomenti ricercati.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

1. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA: GENERALITÀ

L'espressione **successione legittima** o **ab intestato** significa successione per *volontà di legge* e non per effetto di volontà privata espressa mediante testamento.

Sono successori legittimi: il *coniuge*, i *discendenti*, gli *ascendenti*, i *collaterali* e gli altri *parenti del defunto* fino al sesto grado (art. 565). Se questi successori mancano, l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586). Ciascun ordine esclude il successivo.

Il **convivente non è incluso tra i successori legittimi**; la **parte dell'unione civile** è sostanzialmente equiparata al **coniuge** e acquista la qualità di erede; nei suoi confronti si applicano le norme sull'indegnità, sui legittimari, sulle successioni legittime,



sulla collazione e sul patto di famiglia (art. 1, c. 21, L. 76/2016).

2. LE CATEGORIE DI SUCCESSIBILI

— **Successione dei parenti:** al padre ed alla madre succedono, innanzitutto, i figli.

La categoria dei discendenti esclude tutti gli altri parenti ad eccezione del coniuge.

Se non vi sono discendenti, succedono i genitori o gli ascendenti o gli adottanti con adozione speciale: in tal caso l'ascendente più prossimo esclude i remoti (es.: il genitore esclude il nonno). Può capitare che vi siano più ascendenti dello stesso grado (es.: nonno materno e i due nonni paterni): in tal caso l'eredità si divide per metà a favore della linea materna e metà a favore della linea paterna (nell'esempio in esame, il nonno materno riceverà il doppio di ciascun nonno paterno).

I fratelli **unilaterali** (**consanguinei** — cioè i fratelli nati dallo stesso padre — o **uterini** — cioè i fratelli nati dalla stessa madre —) conseguono la metà della quota spettante ai **germani** (figli dello stesso padre e della stessa madre).

Qualora manchino le suddette categorie di successibili, subentrano gli altri parenti fino al sesto grado (il più vicino esclude gli altri).

- **Successione del coniuge superstite**: il coniuge concorre con i figli, con gli ascendenti e con i fratelli del defunto, in mancanza a lui si devolve tutta l'eredità.

Presupposto per i diritti ereditari del coniuge è l'esistenza di un valido matrimonio. La separazione coniugale non comporta diminuzione dei diritti successori quando al coniuge superstite non è stata addebitata la separazione.

Quando invece sussiste l'addebito della separazione, al coniuge addebitato spetta soltanto un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. La riconciliazione, anche di fatto, fa riacquistare i diritti successori. Con il divorzio i coniugi perdono il reciproco diritto successorio.

- **Successione dello Stato:** il presupposto di tale successione è la *vacanza dell'eredità*, cioè l'assenza di un successibile appartenente alle categorie indicate innanzi, che possa acquistare l'eredità del defunto.

Il suo fondamento risiede nell'interesse generale a che vi sia, in ogni caso, un titolare del

patrimonio ereditario, il quale provveda all'amministrazione dei beni del *de cuius* ed al pagamento dei debiti ereditari, continuando così i rapporti patrimoniali che facevano capo al defunto.

Copyright © Simone SPA

saranno
Avvocati

MANUALE *XXX*

DIRITTO PENALE

VII EDIZIONE

2017

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE®

Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Ideazione e direzione redazionale
dott.ssa *Rossana Petrucci*

Revisione del testo a cura del:
dott. *Rocco Pezzano*

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Finito di stampare nel mese di ottobre 2017
dalla «CBL Grafiche s.r.l.» - Napoli
per conto della SIMONE S.p.A.
Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Questa nuova collana di manuali XXS si propone, grazie al formato «*extra small*» ed una trattazione semplificata e sintetica della materia, quale *compagno di viaggio* per quanti vogliono avere sotto mano una panoramica riassuntiva, ma completa ed aggiornata dei fondamentali istituti del diritto civile e del diritto penale che stanno alla base di qualunque argomentazione giuridica.

Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano l'introduzione nel nostro ordinamento penale del delitto di *tortura* (L. 14-7-2017, n. 110), l'estensione delle tutele penali a beneficio di *corpi politici, amministrativi e giudiziari* (L. 3-7-2017, n. 105), i correttivi alla disciplina della *prescrizione* (L. 23-6-2017, n. 103) e la riforma

dei parametri di valutazione della *responsabilità medica* (L. 8-3-2017, n. 24).

Completano i volumi accurati indici: sistematico e *analitico-alfabetico* per un'agevole individuazione degli argomenti ricercati.

Copyright © Simone S.p.A.

**DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA
E IL BUON COSTUME**

1. GENERALITÀ

Il titolo IX del libro II del codice penale prevedeva tutti quei fatti che offendono la libertà in campo sessuale ovvero i beni del pudore e dell'onore sessuale.

Tale titolo era diviso in tre capi:

- capo I (delitti contro la libertà sessuale);
- capo II (offese al pudore e all'onore sessuale);
- capo III (disposizioni comuni ai due capi precedenti).

Copy

Sotto il profilo strettamente letterale, e secondo la comune ed ampia accezione del termine, deve intendersi:

- per **moralità pubblica** la *coscienza etica di un popolo in un dato momento e più precisamente il suo modo di sentire e di distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto*;
- per **buon costume** *l'abitudine di vita conforme ai precetti di morale, di decenza, di etichetta, di cortesia etc.*

2. SINGOLE FIGURE DELITTUOSE

La Legge 15-2-1996, n. 66 ha abrogato il capo I, e gli articoli 530 (capo II), 539 e 541-543 (capo III): l'intera materia è stata ridisciplinata dai nuovi articoli 609bis-609decies, collocati sistematicamente nel titolo XII, capo III, sezione II, del codice, tra i delitti contro la persona, nella sottocategoria dei delitti

contro la libertà personale (per il significato e linee essenziali della riforma, si rinvia al Cap. X, §3).

Per effetto di ciò, il titolo IX, che disciplina la materia dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, si articola ora in due soli capi:

- il capo II, relativo alle offese al pudore ed all'onore sessuale, composto dagli artt. 527-529, e 537-538;
- il capo III, contenente disposizioni relative al capo precedente, composte dal solo art. 540 c.p.

A) Atti osceni (art. 527)

Per effetto dei correttivi dovuti al **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8**, ed in precedenza al D.Lgs. 30-12-1999, n. 507, l'art. 527 del codice penale racchiude in sé due tipologie di illecito: uno *amministrativo*, costituito dall'ipotesi-base (di cui al *primo comma*) e da quella colposa (di cui al *terzo comma*), ed uno pe-

nale, costituito dall'ipotesi aggravata di cui al *secondo comma*.

Alla luce, dunque, di tali correttivi, risponde di mero illecito depenalizzato chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni. Secondo la giurisprudenza per atto osceno si intende qualsiasi manifestazione di concupiscenza, di sensualità, di inverecondia sessuale che offenda così intensamente il sentimento della moralità sessuale ed il pudore da destare, in chi vi assiste, disgusto e repulsione. Il comportamento osceno deve essere realizzato in *luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico*. In particolare: luogo pubblico è il luogo aperto a tutti e senza condizioni (come vie, piazze, giardini pubblici etc.); *luogo aperto al pubblico* è quello in cui tutti possono entrare, anche se a determinate condizioni di tempo, di pagamento etc. (esempio: musei, biblioteche, chiese, teatri,

cinematografi, negozi di vendita etc.); *luogo esposto al pubblico*, infine, è il luogo che pur non essendo accessibile a tutti, può, però, esser visto da un indeterminato numero di persone.

Come sopra anticipato, il legislatore delegato del 2016 ha fatto residuare rilevanza penale per l'ipotesi aggravata, di cui al secondo comma, introdotta dalla L. 15-7-2009, n. 94 (cd. *Pacchetto sicurezza*) configurabile nel caso in cui il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano, mentre mantiene mero rilievo amministrativo il fatto commesso per colpa.

Per l'ipotesi-base, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000; per la residua ipotesi delittuosa di cui al secondo comma, la pena è la reclusione da 4 mesi a 4 anni

e 6 mesi; per l'ipotesi colposa, è la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro.

B) Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528)

Analogamente a quanto appena detto in merito al delitto di atti osceni, anche nella fattispecie in esame, per effetto dei correttivi dovuti al **D.Lgs. 8/2016**, nel *corpus* dell'art. 528 c.p. sono racchiuse due tipologie di illecito: *amministrativo depenalizzato* (per le ipotesi di cui ai *commi primo e secondo*) e penale (per le ipotesi di cui ai *commi terzo e quarto*).

Risponde, dunque, di mero *illecito amministrativo*:

— chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, nonché

- chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti anzidetti, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Risponde, invece, penalmente, a titolo di *delitto*:

- chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati in precedenza;
- chi dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Importantissima, ai fini dell'applicazione dell'art. 528, è la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 529, ai sensi della quale non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o procurata, comunque, a persone minori degli anni diciotto.

Per le fattispecie depenalizzate si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; per le residue ipotesi delittuose, la pena è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a 103 euro.

C) Tratta di donne e di minori commessa all'estero (art. 537)

L'art. 537 va coordinato con le disposizioni contenute nella Legge 20-2-1958, n. 75 (legge in materia di prostituzione, cd. legge Merlin), che ha sostituito le disposizioni contenute negli artt. 531-536.